

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 12 novembre 2024

D.d.u.o. 6 novembre 2024 - n. 16713
2021IT16RFP010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027
- Azione 2.1.3: Bando «Investimenti - Linea Green» (d.d.u.o.
29 marzo 2023 n. 4648 e s.m.i.) - Provvedimento di non
ammissibilità della domanda di partecipazione presentata
dall'impresa Tamburini s.r.l. (ID5877103)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
 E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si. Ge.Co.);
- il decreto n. 9743 del 27 giugno 2024 che ha approvato il primo aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamate:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che ha istituito la misura «Investimenti - Linea Green» a valere sul POR FESR 2021-2027, approvando, tra l'altro, i criteri applicativi della misura;
- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648, che ha approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green», in attuazione della d.g.r. XI/7595 sopra citata;
- il d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238, che ha approvato, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. n. XI/7595, la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti - Linea Green»;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900, che ha sospeso lo sportello della misura «Investimenti - Linea Green» al fine di adeguare il relativo Avviso alle condizioni più favorevoli introdotte dal regolamento (UE) n. 2831/2023;
- il decreto 2 febbraio 2024, n. 1990, che ha:
 - approvato il testo aggiornato dell'Avviso della misura «Investimenti - Linea Green» di cui al decreto 4648/2023, di seguito «Avviso»;
 - disposto la riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo sportello della misura «Investimenti - Linea Green» a partire dal 7 febbraio 2024 sulla piattaforma Bandi e Servizi (ex Bandi on Line) e confermato la chiusura all'esaurimento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 7595/2022;

Dato atto che l'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3, è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;

Considerato che, tra l'altro, l'Avviso prevede all'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti»:

- al comma 1, le caratteristiche dei progetti ammissibili all'agevolazione;
- al comma 2, le caratteristiche della diagnosi energetica che deve dettagliare il Progetto e che sarà oggetto di valutazione;

Dato atto che il Bando «Investimenti - Linea Green», approvato con il richiamato decreto n. 4648/2022 e s.m.i., stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta dal soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e una fase di valutazione tecnica e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

Richiamato il punto C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso, che prevede:

- al comma 1 che preliminarmente viene verificato che il Progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto e che in caso di esito negativo di tali verifiche, il Progetto non viene ammesso alla valutazione tecnica e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione;
- al comma 2 che in caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei criteri ivi riportati;
- al comma 3 che per essere ammessi all'Agevolazione, i Progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti su 100;
- al comma 5, che al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Preso atto che:

- in data 20 giugno 2024 (prot. O1.2024.0012738) l'impresa Tamburini s.r.l., P.IVA 00271830176, ha presentato la domanda di partecipazione ID 5877103 all'Avviso «Investimenti - Linea Green»;
- la valutazione tecnica della domanda ID 5877103 trasmessa da Finlombarda s.p.a., attraverso la piattaforma Bandi e servizi, ha avuto esito negativo in quanto il punteggio conseguito è di 26,8 punti;

Dato atto che all'impresa TAMBURINI S.R.L. è stato trasmesso il relativo preavviso di non ammissibilità in data 10 ottobre 2024, con il protocollo di partenza n. O1.2024.0019155, che riporta il

dettaglio delle cause di non ammissibilità della domanda e prevede il termine di 10 giorni solari per presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

Preso atto che l'impresa ha trasmesso le controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità sopra citato in data 18 ottobre 2024, prot. n. O1.2024.0019563;

Dato atto che le controdeduzioni sono state trasmesse a Finlombarda s.p.a. ai fini della valutazione dell'ammissibilità e che l'esito di tale valutazione è pervenuto con PEC del 30 ottobre 2024, prot. O1.2024.0020117;

Dato atto che le controdeduzioni pervenute non forniscono elementi aggiuntivi rispetto a quelli già in possesso dalla scrivente Unità Organizzativa che possano comportare una modifica dell'esito dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a. come già comunicato con il preavviso di non ammissibilità sopra citato, per le motivazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di non ammettere all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c «Valutazione delle domande», comma 3, dell'Avviso, la domanda ID5877103 presentata dall'impresa Tamburini s.r.l. in quanto il Progetto presentato non ha conseguito un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dal punto C.3.a. «Modalità e tempi del procedimento» dell'Avviso, considerando la sospensione relativa alle richieste di integrazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria e la trasmissione del preavviso di non ammissibilità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

Vista, in particolare, la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR»;

Richiamato il decreto n. 13298 del 10 settembre 2024 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. XII/7595, nell'ambito dell'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027;

DECRETA

1. Di non ammettere all'agevolazione, ai sensi del richiamato art. C.3.c «Valutazione delle domande», comma 3, dell'Avviso, la domanda ID5877103 presentata dall'impresa Tamburini s.r.l. in quanto il Progetto presentato non ha conseguito un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti.

2. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L..

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e all'impresa interessata dal presente provvedimento.

5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione «PR LOMBARDIA FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>) del presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato 1.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini